

*Informativa per il professionista***Legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012 n. 228) -****Principali disposizioni in materia fiscale****Informativa n. 1**

del 7 gennaio 2013

INDICE

1	Premessa	4
2	Novità in materia di imposte dirette	4
2.1	<i>Deducibilità delle auto aziendali e dei professionisti</i>	4
2.1.1	Veicoli aziendali a deducibilità parziale	4
2.1.2	Veicoli dei professionisti	5
2.1.3	Veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio	5
2.1.4	Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti	5
2.1.5	Decorrenza	5
2.1.6	Effetti ai fini degli acconti	5
2.2	<i>Riapertura della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni</i>	6
2.2.1	Soggetti interessati.....	6
2.2.2	Requisito del possesso.....	6
2.2.3	Misura dell'imposta sostitutiva dovuta.....	7
2.2.4	Adempimenti	7
2.2.5	Partecipazioni e terreni già rivalutati.....	7
2.3	<i>Riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni</i>	8
2.3.1	Operazioni straordinarie affrancabili.....	8
2.3.2	Effetti del riallineamento	9
2.3.3	Eliminazione del versamento rateale.....	9
2.4	<i>Rivalutazione del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni</i>	10
2.4.1	Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali	10
2.4.2	Ambito applicativo della rivalutazione	10
2.4.3	Effetti ai fini della determinazione degli acconti	10
2.5	<i>Abrogazione dei regimi di tassazione forfettaria delle società agricole</i>	10
2.5.1	Decorrenza	11
2.5.2	Effetti ai fini della determinazione degli acconti	11
2.6	<i>Aumento degli importi delle detrazioni IRPEF per i figli a carico</i>	11
2.6.1	Figli portatori di handicap	12
2.6.2	Contribuenti con almeno quattro figli a carico	12
2.6.3	Determinazione degli importi effettivamente spettanti	12
2.6.4	Decorrenza	12
2.6.5	Ulteriore detrazione per famiglie numerose	12
2.7	<i>Proroga per il 2013 delle detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti</i>	12

2.7.1	Condizioni.....	12
2.7.2	Effetti ai fini degli acconti IRPEF.....	13
2.8	<i>Proroga per il 2013 delle agevolazioni a favore dei lavoratori dipendenti “frontalieri”</i>	13
2.8.1	Soggetti interessati.....	13
2.8.2	Quota di reddito non imponibile.....	14
2.8.3	Applicazione delle addizionali IRPEF.....	14
2.8.4	Effetti ai fini degli acconti IRPEF.....	14
2.8.5	Applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.....	14
2.9	<i>Proroga per il 2013 e il 2014 delle agevolazioni per i premi di produttività</i>	15
2.9.1	Stanzamenti.....	15
2.9.2	Provvedimenti attuativi.....	15
2.10	<i>Addizionale regionale IRPEF - Differimento al 2014 della decorrenza di alcune disposizioni</i>	15
2.10.1	Esclusione della maggiorazione oltre lo 0,5%.....	15
2.10.2	Aliquote differenziate dell’addizionale.....	16
2.10.3	Detrazioni in favore della famiglia e con finalità di sostegno sociale.....	16
2.11	<i>Modalità di tassazione delle polizze vita aziendali stipulate prima del 1996</i>	16
2.11.1	Disciplina a regime.....	16
2.11.2	Disciplina per il pregresso.....	16
2.12	<i>Detraibilità ai fini IRPEF/IRES delle erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato</i>	17
2.12.1	Modalità di versamento.....	17
2.12.2	Detraibilità ai fini IRES.....	17
2.12.3	Limiti di importo.....	17
2.12.4	Decorrenza.....	17
3	Novità in materia di imposte patrimoniali	17
3.1	<i>Imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero</i>	17
3.1.1	Aliquota agevolata per le abitazioni principali all’estero.....	18
3.1.2	Versamenti effettuati per il 2011.....	18
3.2	<i>Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero</i>	18
3.2.1	Applicazione dell’imposta fissa.....	18
3.2.2	Versamenti effettuati per il 2011.....	18
4	Novità in materia di IRAP	19
4.1	<i>Modifica degli importi delle deduzioni forfetarie</i>	19
4.1.1	Deduzione forfetaria per soggetti “minori”.....	19
4.1.2	Deduzione forfetaria per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato.....	20
4.2	<i>Elementi qualificanti dell’autonoma organizzazione</i>	20
5	Novità in materia di IVA	21
5.1	<i>Aumento dell’aliquota ordinaria al 22%</i>	21
5.2	<i>Prestazioni delle cooperative sociali</i>	22
5.2.1	Prestazioni oggetto della modifica normativa.....	22
5.2.2	Opzione per l’esenzione IVA.....	22
5.2.3	Decorrenza.....	23
5.3	<i>Prestazioni di gestione individuale di portafogli</i>	23
5.3.1	Separazione delle attività.....	23
5.3.2	Decorrenza.....	23
5.4	<i>Sanzioni per le violazioni concernenti le operazioni escluse da IVA</i>	23
6	Novità in materia di altre imposte indirette	23
6.1	<i>“Tobin tax”</i>	23

6.1.1	Azioni e strumenti partecipativi.....	24
6.1.2	Operazioni su strumenti derivati.....	25
6.1.3	Esenzioni.....	28
6.1.4	Negoziazioni ad “alta frequenza”.....	28
6.1.5	Decorrenze.....	29
6.1.6	Versamento dell’imposta per il primo periodo di applicazione.....	29
6.1.7	Accertamento.....	29
6.1.8	Indeducibilità.....	29
6.2	<i>Nuovo limite all’imposta di bollo sui prodotti finanziari</i>	29
6.3	<i>Aumento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle imprese di assicurazione</i>	30
6.3.1	Esclusioni.....	30
6.3.2	Scomputo dell’imposta versata.....	30
6.4	<i>Imposta di bollo sui certificati penali</i>	31
7	Novità in materia di tributi locali	31
7.1	<i>Novità in materia di IMU</i>	31
7.2	<i>Novità in materia di TARES</i>	32
7.2.1	Abrogazione dei precedenti prelievi.....	32
7.2.2	Soggetti passivi.....	32
7.2.3	Determinazione della TARES.....	32
7.2.4	Modalità di versamento.....	32
7.2.5	Termini di versamento.....	33
7.2.6	Pagamento della maggiorazione.....	33
7.2.7	Attività di accertamento.....	33
7.2.8	Attività di gestione del tributo o della tariffa.....	33
7.3	<i>Bilancio di previsione 2013 degli enti locali - Proroga del termine di approvazione</i>	33
8	Novità in materia di riscossione	33
8.1	<i>Annullamento automatico delle cartelle di pagamento</i>	34
8.1.1	Procedura.....	34
8.1.2	Decorrenza.....	35
8.2	<i>“Rottamazione” dei ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99</i>	35
8.3	<i>Solleciti di pagamento per riscossione di crediti sino a 1.000,00 euro</i>	35
9	Novità in materia di crediti d’imposta	36
9.1	<i>Crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo</i>	36
9.1.1	Soggetti beneficiari.....	36
9.1.2	Attività di ricerca e sviluppo agevolabili.....	36
9.1.3	Disposizioni attuative.....	36
9.2	<i>Crediti d’imposta per la concessione di borse di studio a studenti universitari</i>	36
9.2.1	Stanziamanti.....	36
9.2.2	Disposizioni attuative.....	37

1 PREMESSA

Con la L. 24.12.2012 n. 228 è stata approvata la legge di stabilità per il 2013.

La L. 24.12.2012 n. 228¹ costituisce la legge di stabilità (ex legge finanziaria) per il 2013, la quale:

- prevede interventi in materia di entrate e spese;
- contiene numerose disposizioni in ambito fiscale.

La legge di stabilità per il 2013:

- si compone di un unico articolo, suddiviso in 561 commi;
- ha "assorbito" le disposizioni di alcuni decreti legge destinati a non essere convertiti per effetto delle dimissioni del Governo e dello scioglimento delle Camere con indizione di elezioni anticipate²;
- per le medesime ragioni, ha "anticipato" anche il contenuto del consueto "DL milleproroghe" di fine anno.

Di seguito viene fornita una prima analisi delle novità di maggior rilievo in ambito fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2013.

Entrata in vigore e decorrenze

La L. 24.12.2012 n. 228 è entrata in vigore l'1.1.2013 (art. 1 co. 561).

Per numerose disposizioni sono però previste specifiche decorrenze, che saranno di volta in volta segnalate nell'ambito della relativa analisi.

2 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Le novità in materia di imposte dirette riguardano prevalentemente da deducibilità delle auto aziendali e dei professionisti, la riapertura della rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni, la tassazione dei redditi dei terreni e delle società agricole, le detrazioni IRPEF per i figli a carico, gli oneri detraibili e la proroga di alcune agevolazioni.

2.1 DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO AZIENDALI E DEI PROFESSIONISTI

L'art. 1 co. 501 della L. 24.12.2012 n. 228 riduce ulteriormente al 20%, rispetto alla riduzione al 27,50% già prevista dall'art. 4 co. 72 lett. a) della L. 28.6.2012 n. 92³, la percentuale di deducibilità dei veicoli aziendali e dei professionisti di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR⁴.

2.1.1 Veicoli aziendali a deducibilità parziale

L'art. 4 co. 72 lett. a) della L. 92/2012, modificando l'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, aveva già ridotto dal 40% al 27,50% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa.

¹ Pubblicata sul S.O. n. 212 alla G.U. 29.12.2012 n. 302.

² Si tratta, ad esempio, del DL 11.12.2012 n. 216 (c.d. decreto "salva-infrazioni"), contenente in particolare le nuove disposizioni in materia di fatturazione in recepimento della direttiva comunitaria 13.7.2010 n. 2010/45/UE. Con apposite disposizioni della L. 228/2012 è stato stabilito che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti" sulla base delle norme dei decreti legge non convertiti.

³ Di riforma del mercato del lavoro, quale misura di copertura finanziaria delle nuove disposizioni.

⁴ Non è stata apportata alcuna modifica all'integrale deducibilità prevista dall'art. 164 co. 1 lett. a) del TUIR per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria d'impresa e per i veicoli adibiti ad uso pubblico (es. taxi).

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 228/2012, la suddetta percentuale di deducibilità viene ulteriormente ridotta al 20%.

Mantenimento dei limiti di costo fiscalmente riconosciuto

Nessuna modifica è stata apportata, invece, con riferimento al tetto massimo di costo fiscalmente riconosciuto previsto dall'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR⁵.

2.1.2 Veicoli dei professionisti

La riduzione della percentuale di deducibilità al 20% opera anche con riferimento ai veicoli utilizzati da esercenti arti e professioni.

Resta fermo che, in tal caso, la deducibilità è consentita limitatamente ad un solo veicolo.

Se l'attività è svolta da società semplici o da associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

2.1.3 Veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio

Nessuna modifica viene fatta con riferimento alla deducibilità riconosciuta ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Di conseguenza, resta ferma l'elevazione della deducibilità all'80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.

2.1.4 Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

L'art. 4 co. 72 lett. b) della L. 92/2012 ha ridotto dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità, di cui all'art. 164 co. 1 lett. b-*bis*) del TUIR, prevista per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

La L. 228/2012 non ha ulteriormente modificato tale percentuale di deducibilità.

2.1.5 Decorrenza

La nuove percentuali di deducibilità, in misura pari al 20% o al 70%, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18.7.2012, data di entrata in vigore della suddetta L. 92/2012⁶, quindi a decorrere dall'1.1.2013 per i soggetti "solari".

Di conseguenza, la percentuale di deducibilità del 20% sostituisce direttamente la percentuale del 40%, non trovando applicazione, di fatto, la percentuale del 27,50% prevista dalla L. 92/2012.

2.1.6 Effetti ai fini degli acconti

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione delle nuove percentuali di deducibilità, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni⁷.

⁵ Si ricorda che è previsto un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d'acquisto sostenuto per l'acquisto del mezzo di trasporto, pari a:

- 18.075,99 euro, per le autovetture e gli autocaravan;
- 4.131,66 euro, per i motocicli;
- 2.065,83 euro, per i ciclomotori.

Gli stessi limiti valgono nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di *leasing*.

In caso di noleggio o locazione, invece, non si tiene conto della parte di costo che eccede:

- 3.615,20 euro, per le autovetture e gli autocaravan;
- 774,69 euro, per i motocicli;
- 413,17 euro, per i ciclomotori.

⁶ L'art. 1 co. 501 della L. 228/2012 stabilisce infatti che rimane fermo quanto previsto dal co. 73 dell'art. 4 della citata L. 92/2012, in materia di decorrenza.

Pertanto, ai fini del calcolo degli acconti 2013 (soggetti "solari") occorre tenere in considerazione:

- la percentuale di deducibilità del 20% (stabilita dalla L. 228/2012), per le auto aziendali e dei professionisti;
- la percentuale di deducibilità del 70% (stabilita dalla L. 92/2012), per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

2.2 RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO O VALORE DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

L'art. 1 co. 473 della L. 24.12.2012 n. 228⁸ ha nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (agricoli o edificabili), non detenuti in regime d'impresa, prevista, rispettivamente, dagli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 e già oggetto di numerose proroghe, mediante la redazione di un'apposita perizia giurata di stima e il versamento della prevista imposta sostitutiva.

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima; l'operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione a titolo oneroso⁹.

2.2.1 Soggetti interessati

La disciplina in esame si applica:

- alle persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa¹⁰;
- alle società semplici e ai soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- agli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell'esercizio di impresa;
- ai soggetti non residenti, per le operazioni non riferibili a stabili organizzazioni¹¹.

Inoltre, la riapertura disposta dalla L. 228/2012 dovrebbe riguardare anche le società di capitali:

- i cui beni, nel periodo di applicazione delle disposizioni in argomento, sono stati oggetto di misure cautelari;
- che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità¹².

2.2.2 Requisito del possesso

Per avvalersi della riapertura di cui alla L. 228/2012, il requisito del possesso della partecipazione non quotata o del terreno deve essere verificato alla data dell'**1.1.2013** (prima 1.7.2011¹³).

⁷ L'art. 1 co. 501 della L. 228/2012 stabilisce infatti che rimane fermo quanto previsto dal co. 73 dell'art. 4 della citata L. 92/2012, in materia di determinazione degli acconti.

⁸ Modificando l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 convertito nella L. 21.2.2003 n. 27.

⁹ Ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR, per i terreni, ovvero ai sensi delle successive lett. c) e c-*bis*), per le partecipazioni.

¹⁰ In pratica, le partecipazioni e i terreni non devono costituire beni relativi all'impresa, ai sensi dell'art. 65 del TUIR.

¹¹ Salve le previsioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni che escludano l'imponibilità delle plusvalenze in Italia.

¹² Per effetto dall'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, operato dall'art. 7 co. 2 lett. dd-*bis*) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106; tale disposizione consente di rideterminare il valore dei suddetti beni posseduti da società di capitali residenti in Italia o non residenti che esercitano la propria attività in Italia mediante stabili organizzazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47, § 1.1).

¹³ Ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett. dd) n. 1 del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106.

Pertanto, non possono beneficiare della disciplina in esame i soggetti che:

- non sono più possessori delle partecipazioni o dei terreni alla data dell'1.1.2013;
- hanno acquisito le partecipazioni dopo l'1.1.2013, compresi eredi e donatari.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto può avvenire anche:

- in relazione solo ad alcune delle partecipazioni o dei terreni posseduti dallo stesso soggetto;
- in forma parziale, in relazione alla singola partecipazione o al singolo terreno posseduto¹⁴.

2.2.3 Misura dell'imposta sostitutiva dovuta

Resta confermata la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni o dei terreni, calcolata sull'intero valore risultante dalla perizia (e non quindi sull'incremento di valore attribuito), pari al:

- 2%, per le partecipazioni "non qualificate" (art. 67 co. 1 lett. c-*bis*) del TUIR);
- 4%, per le partecipazioni "qualificate" (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR) e i terreni.

Rideterminazione parziale del costo della partecipazione

Se la partecipazione posseduta è "qualificata", l'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4%, anche se la porzione rivalutata è inferiore alle soglie di qualificazione¹⁵.

2.2.4 Adempimenti

In base a quanto stabilito dalla L. 228/2012, entro il 30.6.2013, termine che cadendo di domenica viene prorogato all'**1.7.2013**, è necessario che:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, ingegnere, geometra, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno¹⁶;
- il contribuente interessato versi la prevista imposta sostitutiva:
 - per l'intero ammontare;
 - ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo¹⁷.

2.2.5 Partecipazioni e terreni già rivalutati

L'art. 7 co. 2 lett. ee), ff) e gg) del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, con riferimento alla precedente riapertura dei termini, ha previsto particolari disposizioni in relazione ai soggetti che si sono già avvalsi della facoltà di rideterminare il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni e che effettuano una nuova rivalutazione.

Tali disposizioni, anche se non espressamente richiamate dalla L. 228/2012, devono ritenersi applicabili anche in relazione alla relativa riapertura dei termini.

Pertanto, i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate o dei terreni e che intendono effettuare una nuova rivalutazione con riferimento all'1.1.2013:

- possono **scomputare** dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata;

¹⁴ In particolare, è possibile circoscrivere la rivalutazione alla sola porzione edificabile del terreno posseduto, senza che sia necessario effettuare il frazionamento catastale della particella (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 6.11.2002 n. 81, § 2.3).

¹⁵ Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 2).

¹⁶ Per procedere all'asseverazione della perizia, il suo estensore deve recarsi, in alternativa, presso la cancelleria del Tribunale, l'ufficio di un giudice di pace o un notaio.

¹⁷ Le successive due rate scadranno, rispettivamente, il 30.6.2014 e il 30.6.2015 e dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo.

- i soggetti che non effettuano il suddetto scomputo possono chiedere il **rimborso** dell'imposta sostitutiva già pagata, entro il termine di 48 mesi stabilito dall'art. 38 del DPR 602/73¹⁸; l'importo del rimborso non può comunque essere superiore all'imposta sostitutiva dovuta per l'ultima ride-terminazione effettuata.

Esclusione del pagamento delle rate residue

Se il contribuente, in relazione alla precedente rivalutazione, si era avvalso della rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta, non è tuttavia tenuto a versare la rata o le rate, non ancora scadute, relative alla "vecchia" rivalutazione¹⁹.

In pratica, attualmente, se viene rivalutata una partecipazione o un terreno posseduto all'1.1.2013 e già rivalutato all'1.7.2011²⁰, sarà possibile non versare la seconda e la terza rata, scadenti rispettivamente l'1.7.2013 e il 30.6.2014.

Nuova perizia che riporta un valore inferiore

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate²¹, la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del costo fiscale è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla precedente perizia.

2.3 RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELLE ATTIVITÀ IMMATERIALI E DELLE PARTECIPAZIONI

L'art. 1 co. 502-505 della L. 24.12.2012 n. 228 ha modificato il regime del riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni introdotto dall'art. 23 co. 12 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111. In sostanza, l'intervento in argomento ha rinviato i benefici previsti da tale regime agevolato.

In merito, si ricorda che l'art. 15 co. 10-*bis* e 10-*ter* del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, ha previsto, attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 16%:

- la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione, a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali;
- la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione, attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali²².

2.3.1 Operazioni straordinarie affrancabili

Il regime dell'imposta sostitutiva si applica ai soggetti di seguito indicati, che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un'operazione straordinaria traslativa:

¹⁸ Tale termine deve essere calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione che viene effettuata.

¹⁹ Si veda, da ultimo, la circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 2).

²⁰ Sulla base della disciplina di cui al citato art. 7 co. 2 lett. dd) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106.

²¹ Cfr. circ. 24.10.2011 n. 47 (§ 2).

²² Originariamente, il regime in commento si applicava alle operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31.12.2010, avendo riguardo ai valori residui di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio in corso al 31.12.2010.

L'art. 20 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, ha poi esteso questa disciplina anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011.

- incorporanti o risultanti dalla fusione in operazioni di fusione;
- beneficiari in operazioni di scissione;
- conferitari in operazioni di conferimento d'azienda, conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 175 del TUIR oppure in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell'art. 177 del TUIR;
- cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;
- cessionari in ipotesi di compravendita d'azienda, che includa partecipazioni di controllo;
- scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta ai sensi dell'art. 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un'operazione di fusione o scissione;
- conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;
- conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 175 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell'articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo.

Tali soggetti possono esercitare l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, a seguito di una delle ipotesi sopracitate, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali²³.

2.3.2 Effetti del riallineamento

L'affrancamento consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali "consolidate", il cui valore nel bilancio d'esercizio della società è espresso nell'ambito del valore della partecipazione di controllo.

A seguito delle modifiche operate dalla L. 228/2012:

- per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2010, gli effetti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017;
- gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019²⁴.

2.3.3 Eliminazione del versamento rateale

La L. 228/2012 elimina anche il versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 16%. Essa dovrà quindi essere corrisposta all'Erario entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite al periodo d'imposta 2012²⁵.

²³ Cfr. art. 2 del provv. Agenzia delle Entrate 22.11.2011 n. 168379.

²⁴ In sostanza, viene introdotto un rinvio quinquennale per i benefici derivanti dall'affrancamento in argomento che precedentemente prevedeva, per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2010, che gli effetti decorressero dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012. Invece, gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo di imposta in corso al 31.12.2011 dovevano decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

²⁵ In origine, il versamento dell'imposta doveva essere effettuato entro il 30.11.2011 secondo le modalità indicate dall'art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la compensazione ivi prevista.

Con l'estensione della disciplina alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31.12.2011, il DL 201/2011 aveva poi previsto che il versamento dell'imposta sostitutiva fosse dovuto in tre rate di pari importo:

2.4 RIVALUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE E DEL REDDITO AGRARIO DEI TERRENI

Ai sensi dell'art. 1 co. 512 della L. 24.12.2012 n. 228, il reddito dominicale e il reddito agrario dei terreni sono rivalutati del 15%.

La suddetta rivalutazione si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3 co. 50 della L. 23.12.96 n. 662, quindi dopo avere rivalutato:

- il reddito dominicale, dell'80%;
- il reddito agrario, del 70%.

Pertanto:

- il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà ulteriormente incrementato del 15%;
- il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà ulteriormente incrementato del 15%.

2.4.1 Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali

La nuova rivalutazione è ridotta dal 15% al 5% in relazione ai terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Anche in tale caso, la nuova rivalutazione del 5% si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi della suddetta L. 662/96.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, pertanto:

- il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà ulteriormente incrementato del 5%;
- il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà ulteriormente incrementato del 5%.

2.4.2 Ambito applicativo della rivalutazione

Le rivalutazioni in esame si applicano:

- ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi;
- per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015.

2.4.3 Effetti ai fini della determinazione degli acconti

Ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l'anno 2013, viene stabilito che si deve tenere conto delle suddette rivalutazioni.

2.5 ABROGAZIONE DEI REGIMI DI TASSAZIONE FORFETTARIA DELLE SOCIETÀ AGRICOLE

I co. 513 e 514 dell'art. 1 della L. 24.12.2012 n. 228 contengono disposizioni riguardanti la determinazione del reddito delle società agricole.

In particolare, vengono abrogati i co. 1093 e 1094 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296, ai sensi dei quali era previsto un regime agevolato di imposizione diretta in favore dei seguenti soggetti:

- snc, sas, srl e società cooperative, che rivestano la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 29.3.2004 n. 99 (art. 1 co. 1093); si tratta delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c. e che contengono nella propria ragione o denominazione sociale l'indicazione di "società agricola";

-
- la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
 - la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

I termini di versamento sopradescritti potevano essere estesi anche alle operazioni straordinarie effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti.

- snc, sas e srl costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 co. 1094).

Le società agricole di cui al citato co. 1093 potevano optare per un regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all'art. 32 del TUIR generano reddito imponibile:

- non già in base alle corrispondenti risultanze di bilancio ("a costi e ricavi");
- bensì in base al reddito agrario del fondo (figurativo, determinato su base catastale).

Le società agricole di cui al citato co. 1094 potevano invece optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Le suddette opzioni sono:

- vincolanti per un triennio;
- valide fino a revoca.

Oltre all'abrogazione dei suddetti regimi opzionali, il co. 513 in commento ha previsto la perdita di efficacia delle relative opzioni esercitate.

2.5.1 Decorrenza

Il co. 513 dell'art. 1 della L. 228/2012 recita: "I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014".

Dalla lettura della norma non risulta essere chiaro quale sia la decorrenza dell'abrogazione dei co. 1093 e 1094. Sembrerebbe, tuttavia, che, così come la perdita di efficacia delle opzioni esercitate, anche l'abrogazione dei regimi speciali decorra dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (ossia dal 2015, per i soggetti "solari").

In tal caso, dovrebbe essere possibile optare per l'applicazione del regime agevolato:

- anche nel 2013 (con efficacia per i periodi d'imposta 2013 e 2014);
- ovvero nel 2014, con efficacia solo per tale periodo d'imposta.

Sul punto si attendono chiarimenti ufficiali, che potrebbero essere contenuti nel DM, previsto dal successivo co. 514, con il quale potranno essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione delle suddette novità.

2.5.2 Effetti ai fini della determinazione degli acconti

Gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (anno 2015 per i soggetti "solari") dovranno essere calcolati in base alle nuove disposizioni (tassazione in base a bilancio).

2.6 AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE DETRAZIONI IRPEF PER I FIGLI A CARICO

L'art. 1 co. 483 della L. 24.12.2012 n. 228, modificando l'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, aumenta le detrazioni IRPEF previste per i figli a carico.

In particolare, la detrazione d'imposta per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, viene incrementata:

- da 800,00 a 950,00 euro;
- se il figlio ha un'età inferiore a tre anni, da 900,00 a 1.220,00 euro.

2.6.1 Figli portatori di *handicap*

Viene incrementata anche l'ulteriore detrazione prevista per ogni figlio a carico portatore di *handicap*²⁶, che passa da 220,00 a 400,00 euro.

In tal caso, le nuove detrazioni diventano quindi di:

- 1.350,00 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni;
- ovvero 1.620,00 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni.

2.6.2 Contribuenti con almeno quattro figli a carico

Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico è confermata l'ulteriore detrazione di 200,00 euro per ciascun figlio.

2.6.3 Determinazione degli importi effettivamente spettanti

I suddetti importi delle detrazioni sono però "teorici", in quanto rimane invariato il complesso meccanismo previsto per parametrare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante al reddito complessivo del contribuente che ha i figli a carico²⁷.

2.6.4 Decorrenza

Le nuove misure delle detrazioni per figli a carico si applicano a decorrere **dall'1.1.2013**, quindi:

- in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2013 (730/2014 ovvero UNICO 2014 PF);
- ovvero in sede di applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, a partire da quelli relativi al 2013, se il lavoratore o pensionato ne ha fatto apposita richiesta ai sensi dell'art. 23 co. 2 lett. a) del TUIR.

2.6.5 Ulteriore detrazione per famiglie numerose

Nessuna modifica è stata invece apportata all'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico, prevista dall'art. 12 co. 1-*bis* del TUIR, quale "*bonus*" complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa.

2.7 PROROGA PER IL 2013 DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

L'art. 1 co. 526 della L. 24.12.2012 n. 228, modificando ulteriormente il co. 1324 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296, ha prorogato anche per l'anno 2013 la possibilità, per i soggetti non residenti, di beneficiare delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR.

2.7.1 Condizioni

I soggetti non residenti possono beneficiare delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:

- non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro²⁸, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;
- non godono, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

²⁶ Ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

²⁷ Si ricorda che, ai fini in esame, nel "reddito complessivo" devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" (art. 3 co. 7 del DLgs. 14.3.2011 n. 23) e l'agevolazione ACE utilizzata (art. 8 co. 3 del DM 14.3.2012, provvedimento attuativo dell'art. 1 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214).

²⁸ Art. 12 co. 2 del TUIR.

2.7.2 Effetti ai fini degli acconti IRPEF

Viene previsto che la detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014.

2.8 PROROGA PER IL 2013 DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI "FRONTALIERI"

L'art. 1 co. 549 della L. 24.12.2012 n. 228, modificando ulteriormente il co. 204 dell'art. 1 della L. 24.12.2007 n. 244, ha prorogato anche per l'anno 2013 la parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri".

2.8.1 Soggetti interessati

Si ricorda che la disciplina in esame si applica ai lavoratori dipendenti:

- fiscalmente residenti in Italia;

- che prestano la propria attività all'estero, in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi²⁹, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
- che "quotidianamente" si recano all'estero per svolgere la prestazione di lavoro³⁰.

La disciplina in esame, pertanto, non si applica ai dipendenti che:

- previa collocazione nel c.d. "ruolo estero", soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi³¹;
- oppure che, pur collocati nel suddetto ruolo, soggiornano all'estero per meno di tale periodo³².

2.8.2 Quota di reddito non imponibile

Per il 2013, i redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri" concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'importo eccedente i 6.700,00 euro, così come era stato previsto per il 2012³³.

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 15.1.2003 n. 2 (§ 9), si ricorda che:

- l'importo di 6.700,00 euro è riferito al reddito complessivo annuo derivante dall'attività lavorativa "frontaliera" e non a ciascun rapporto di lavoro;
- se la tassazione è operata direttamente dal sostituto d'imposta residente, la suddetta franchigia deve essere rapportata ai singoli periodi di paga, al fine di realizzare un prelievo equilibrato nel periodo d'imposta.

2.8.3 Applicazione delle addizionali IRPEF

Sulla parte imponibile del reddito dei lavoratori dipendenti "frontalieri", eccedente la suddetta franchigia di 6.700,00 euro, sono dovute le addizionali regionali e comunali IRPEF.

2.8.4 Effetti ai fini degli acconti IRPEF

Ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF dovuto per gli anni 2013 e 2014 non si tiene conto dei benefici fiscali in esame.

2.8.5 Applicazione delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni

Ai fini della tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri", resta comunque ferma l'applicazione delle eventuali diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia e i Paesi confinanti e limitrofi (es. tassazione solo nello Stato estero di svolgimento dell'attività).

²⁹ La circ. Agenzia delle Entrate 15.1.2003 n. 2 (§ 9) cita, a titolo esemplificativo, come "zone di frontiera" la Francia, l'Austria, San Marino e lo Stato Città del Vaticano (ai quali occorre quindi aggiungere la Svizzera e la Slovenia) e come "Paesi limitrofi" il Principato di Monaco.

³⁰ Sulla base dell'interpretazione contenuta nella circ. Agenzia delle Entrate 3.1.2001 n. 1 (§ 1.2.2), ribadita dalla circ. Agenzia delle Entrate 15.1.2003 n. 2 (§ 9).

³¹ In questo caso, infatti, la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 51 co. 8-*bis* del TUIR.

³² In tal caso, infatti, i redditi sono sottoposti a tassazione in Italia, secondo le ordinarie modalità.

³³ Per effetto dell'art. 29 co. 16-*sexies* del DL 29.12.2011 n. 216 convertito nella L. 24.2.2012 n. 14. Si ricorda che, in precedenza, la suddetta franchigia era stabilita in 8.000,00 euro.

2.9 PROROGA PER IL 2013 E IL 2014 DELLE AGEVOLAZIONI PER I PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L'art. 1 co. 481 e 482 della L. 24.12.2012 n. 228 prevede la possibilità di applicazione, anche per gli anni 2013 e 2014, di misure di detassazione degli elementi retributivi collegati all'incremento di produttività del lavoro, stanziando le relative risorse finanziarie.

2.9.1 Stanziamenti

Nello specifico, in relazione alla proroga per:

- l'anno 2013, è previsto uno stanziamento di 950 milioni di euro per il 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014;
- l'anno 2014, è previsto uno stanziamento di 600 milioni di euro per il 2014 e di 200 milioni di euro per l'anno 2015.

2.9.2 Provvedimenti attuativi

La determinazione delle concrete modalità di applicazione delle misure agevolative è però demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro:

- il 15.1.2013, in relazione all'anno 2013;
- il 15.1.2014, in relazione all'anno 2014.

Si ricorda che, in precedenza, in relazione agli elementi retributivi in esame era prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, fissata nella misura del 10%.

Mancata emanazione dei DPCM attuativi

In caso di mancata emanazione dei predetti DPCM, le risorse stanziate per la detassazione degli elementi retributivi collegati all'incremento di produttività verranno destinate, su iniziativa del Governo, per:

- finanziare politiche per l'incremento della produttività;
- rafforzare il sistema dei Confidi per migliorare l'accesso al credito delle PMI;
- incrementare le risorse del Fondo di garanzia a favore delle PMI.

2.10 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF – DIFFERIMENTO AL 2014 DELLA DECORRENZA DI ALCUNE DISPOSIZIONI

L'art. 1 co. 555 della L. 24.12.2012 n. 228 modifica il co. 7 dell'art. 6 del DLgs. 6.5.2011 n. 68, in materia di addizionale regionale IRPEF, disponendo il differimento dal 2013 al 2014 dell'applicazione di alcune disposizioni.

2.10.1 Esclusione della maggiorazione oltre lo 0,5%

L'art. 6 co. 3 del DLgs. 68/2011 stabilisce che la maggiorazione oltre lo 0,5% dell'addizionale regionale "di base"³⁴ non trova applicazione nei confronti dei redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'art. 11 del TUIR, attualmente pari a 15.000,00 euro³⁵.

L'applicazione di tale disposizione, prevista a decorrere dal 2013, viene differita al 2014.

³⁴ Pari all'1,23%, ai sensi dell'art. 6 co. 1 del DLgs. 68/2011, come modificato dall'art. 28 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214.

³⁵ Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5%, qualora la Regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP.

2.10.2 Aliquote differenziate dell'addizionale

Sempre a decorrere dal 2014, invece che dal 2013, le Regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale³⁶.

2.10.3 Detrazioni in favore della famiglia e con finalità di sostegno sociale

Slitta dal 2013 al 2014 anche la facoltà per le Regioni, nell'ambito della propria addizionale, di:

- disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR³⁷;
- disporre detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi, *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale³⁸.

2.11 MODALITÀ DI TASSAZIONE DELLE POLIZZE VITA AZIENDALI STIPULATE PRIMA DEL 1996

L'art. 1 co. 508 della L. 24.12.2012 n. 228 interviene in materia di tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione:

- stipulati da soggetti esercenti attività commerciali;
- entro il 31.12.95³⁹.

2.11.1 Disciplina a regime

A decorrere dall'anno 2013, viene stabilito che ai suddetti contratti si applicano le disposizioni di tassazione introdotte dal DLgs. 18.2.2000 n. 47.

In pratica, i proventi derivanti da tali contratti concorrono a formare il reddito complessivo imponibile, senza applicazione, da parte dell'impresa di assicurazione, di ritenute o imposte sostitutive⁴⁰.

2.11.2 Disciplina per il pregresso

In relazione alla situazione pregressa, viene stabilito che i redditi dei suddetti contratti, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31.12.2012 e i premi versati:

- si considerano corrisposti alla suddetta data del 31.12.2012;
- sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta, ai sensi dell'art. 6 della L. 26.9.85 n. 482.

Versamento della ritenuta

La suddetta ritenuta è versata:

- nella misura del 60%, entro il 16.2.2013;
- per la residua parte del 40%, in quattro rate annuali di pari importo, a partire dal 2014, entro il 16 febbraio di ciascun anno⁴¹.

L'impresa di assicurazione può acquisire la provvista per il versamento della ritenuta mediante la riduzione della predetta riserva.

³⁶ Art. 6 co. 4 del DLgs. 68/2011.

³⁷ Art. 6 co. 5 del DLgs. 68/2011.

³⁸ Art. 6 co. 6 del DLgs. 68/2011.

³⁹ Cioè anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3 co. 113 della L. 28.12.95 n. 549.

⁴⁰ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2001 n. 29 (cap. III, § 2.3).

⁴¹ In pratica, entro il 16.2.2014, il 16.2.2015, il 16.2.2016 e il 16.2.2017 deve essere versata, rispettivamente, il 10% della ritenuta in esame.

2.12 DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF/IRES DELLE EROGAZIONI LIBERALI AL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

L'art. 1 co. 524 lett. a) della L. 24.12.2012 n. 228 inserisce la nuova lett. *i-novies*) nell'art. 15 co. 1 del TUIR, prevedendo una nuova fattispecie di onere detraibile.

La detrazione IRPEF del 19% spetta infatti anche in relazione alle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato⁴².

Si tratta del Fondo, istituito presso la Banca d'Italia, che ha lo scopo di ridurre, secondo le previste modalità, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

2.12.1 Modalità di versamento

Ai fini della detraibilità, le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate:

- mediante versamento bancario o postale;
- ovvero secondo altre modalità che saranno stabilite con un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2.12.2 Detraibilità ai fini IRES

L'art. 1 co. 524 lett. b) della L. 24.12.2012 n. 228 inserisce il nuovo co. 1-*bis* nell'art. 78 del TUIR, prevedendo che la detrazione d'imposta del 19% relativa alle erogazioni liberali in esame spetti anche ai soggetti IRES.

2.12.3 Limiti di importo

Non sono previsti limiti di importo alla detraibilità IRPEF o IRES delle erogazioni liberali in esame.

2.12.4 Decorrenza

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l'1.1.2013.

In assenza di una specifica norma di decorrenza, deve ritenersi che la detraibilità IRPEF o IRES si applichi a decorrere dalle erogazioni liberali effettuate da tale data.

3 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE PATRIMONIALI

Viene modificata la disciplina delle imposte patrimoniali sugli immobili situati all'estero e sulle attività finanziarie detenute all'estero.

L'art. 1 co. 518-519 della L. 24.12.2012 n. 228 ha modificato l'art. 19 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, in relazione alla disciplina:

- dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero, c.d. "IVIE"⁴³;
- dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, c.d. "IVAFE".

3.1 IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO

In relazione all'imposta dello 0,76% sul valore degli immobili detenuti all'estero (c.d. "IVIE"), viene previsto che:

- l'imposta si applica a decorrere dal 2012 e non più dal 2011;

⁴² Di cui all'art. 45 co. 1 lett. e) del DPR 30.12.2003 n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico).

⁴³ Tale intervento normativo si è reso necessario per adeguare la disciplina al diritto comunitario ed evitare censure da parte della Commissione europea che avrebbe potuto rilevare alcuni profili discriminatori rispetto all'IMU.

- il versamento deve avvenire sia in acconto che a saldo, con le stesse modalità previste per l'IRPEF.

3.1.1 Aliquota agevolata per le abitazioni principali all'estero

Si applica l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'immobile estero adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze (ossia, l'imposizione è stata equiparata a quella ordinariamente prevista dalla disciplina IMU).

Inoltre, viene previsto che, per gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e per gli immobili che scontano l'IVIE che risultano non locati, non si applica l'art. 70 co. 2 del TUIR. Tale disposizione prevede la tassazione dell'immobile ai fini delle imposte sui redditi in base a criteri di tipo catastale o similari; pertanto, tale esclusione pare sia motivata dalla volontà di equiparare il più possibile il meccanismo di funzionamento dell'IVIE con quello adottato dall'IMU per gli immobili situati nel territorio della Repubblica italiana.

3.1.2 Versamenti effettuati per il 2011

Con la modifica della decorrenza dell'imposta dal 2011 al 2012, la L. 228/2012 ha inoltre previsto che i versamenti relativi all'IVIE, effettuati per l'anno 2011 in conformità al provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012, si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

3.2 IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO

Analogamente all'IVIE, anche con riferimento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero ("IVAFE") viene previsto che:

- l'imposta si applica a decorrere dal 2012 e non più dal 2011;
- il versamento deve avvenire sia in acconto che a saldo, con le stesse modalità previste per l'IRPEF.

3.2.1 Applicazione dell'imposta fissa

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, è stato alleggerito il carico fiscale per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea o in altri Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).

Per tali attività finanziarie, l'imposta è stata prevista in misura fissa per un ammontare pari a quella stabilito dall'art. 13 co. 2-*bis* lett. a) della Tariffa allegata al DPR 642/72.

In merito, l'art. 1 co. 518 lett. f) della L. 228/2012 ha espunto dalla norma il riferimento ai Paesi dell'Unione europea e ai Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. Pertanto, l'IVAFE sarà dovuta nella misura di 34,20 euro per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti⁴⁴.

3.2.2 Versamenti effettuati per il 2011

Con la modifica della decorrenza dell'imposta dal 2011 al 2012, la L. 228/2012 ha inoltre previsto che i versamenti relativi all'IVAFE, effettuati per l'anno 2011 in conformità al provv. Agenzia delle Entrate del 5.6.2012, si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

⁴⁴ Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2012 n. 28 (§ 2), tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all'estero dal contribuente. In caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni e, per i conti cointestati, l'imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso. Inoltre, l'imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non sia superiore a 5.000,00 euro. A tal fine, occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente presso il medesimo intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di imposta.

4 NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP

Con effetto dal periodo d'imposta 2014, ai fini IRAP:

- aumentano alcune deduzioni forfetarie riconosciute nella determinazione della base imponibile;
- vengono definiti i requisiti dell'autonoma organizzazione nell'ottica dell'esclusione dall'imposta dei professionisti e dei "piccoli" imprenditori.

4.1 MODIFICA DEGLI IMPORTI DELLE DEDUZIONI FORFETARIE

Per effetto dell'art. 1 co. 484-485 della L. 24.12.2012 n. 228, è stato incrementato l'importo:

- sia della deduzione forfetaria per i soggetti passivi d'imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro;
- sia della deduzione forfetaria prevista a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato.

4.1.1 Deduzione forfetaria per soggetti "minori"

Ai sensi dell'art. 11 co. 4-*bis* del DLgs. 446/97, i soggetti passivi IRAP⁴⁵ la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 484 lett. b) della L. 228/2012, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013⁴⁶ (con effetto quindi sul modello IRAP 2015) aumentano gli importi ammessi in deduzione, secondo quanto evidenziato nelle tabelle di seguito riportate.

Società di persone, imprenditori e professionisti

Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti e le associazioni professionali, la deduzione spetta nei seguenti importi:

Dal periodo d'imposta 2008 (2008/2009) e fino al periodo d'imposta 2013 (2013/2014)		Dal periodo d'imposta 2014 (2014/2015)	
Base imponibile IRAP (BI)	Importo deduzione	Base imponibile IRAP (BI)	Importo deduzione
BI ≤ 180.759,91	9.500,00	BI ≤ 180.759,91	10.500,00
180.759,91 < BI ≤ 180.839,91	7.125,00	180.759,91 < BI ≤ 180.839,91	7.875,00
180.839,91 < BI ≤ 180.919,91	4.750,00	180.839,91 < BI ≤ 180.919,91	5.250,00
180.919,91 < BI ≤ 180.999,91	2.375,00	180.919,91 < BI ≤ 180.999,91	2.625,00

Altri soggetti

Per gli altri soggetti, la deduzione spetta nei seguenti importi:

Dal periodo d'imposta 2008 (2008/2009) e fino al periodo d'imposta 2013 (2013/2014)		Dal periodo d'imposta 2014 (2014/2015)	
Base imponibile IRAP (BI)	Importo deduzione	Base imponibile IRAP (BI)	Importo deduzione
BI ≤ 180.759,91	7.350,00	BI ≤ 180.759,91	8.000,00
180.759,91 < BI ≤ 180.839,91	5.500,00	180.759,91 < BI ≤ 180.839,91	6.000,00

⁴⁵ Ad eccezione delle Amministrazioni pubbliche, delle Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.

⁴⁶ Art. 1 co. 485 della L. 228/2012. Si tratta del 2014, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

180.839,91 < BI ≤ 180.919,91	3.700,00	180.839,91 < BI ≤ 180.919,91	4.000,00
180.919,91 < BI ≤ 180.999,91	1.850,00	180.919,91 < BI ≤ 180.999,91	2.000,00

4.1.2 Deduzione forfetaria per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato

Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, l'art. 11 co. 1 lett. a) n. 2, 3 e 4 del DLgs. 446/97 prevede la deducibilità:

- dell'ammontare complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
- di un importo forfetario variabile in base alla zona d'impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.

Tali deduzioni rientrano nel novero delle misure adottate al fine di diminuire l'incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cosiddetto "cuneo fiscale").

Con la L. 228/2012, viene incrementato l'importo della deduzione forfetaria⁴⁷, che risulterà pari, su base annua, a:

- 15.000,00 (ora 9.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 7.500,00 (ora 4.600,00) euro, negli altri casi.

Per i lavoratori di sesso femminile (indipendentemente dall'età), nonché per quelli di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso), l'ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:

- 21.000,00 (ora 15.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate;
- 13.500,00 (ora 10.600,00) euro, negli altri casi.

Decorrenza

Anche in questo caso, gli incrementi si applicheranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (si tratta del 2014, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Pertanto, fino al modello IRAP 2014, le deduzioni dovranno essere calcolate sulla base dei "vecchi" importi.

4.2 ELEMENTI QUALIFICANTI DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

L'art. 1 co. 515 della L. 24.12.2012 n. 228 delinea gli elementi qualificanti dell'autonoma organizzazione. In particolare, viene stabilito che, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo⁴⁸ finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP le persone fisiche esercenti:

- le attività commerciali indicate all'art. 55 del TUIR⁴⁹;
- ovvero arti e professioni.

L'esclusione dal tributo opererà a condizione che i predetti soggetti non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati e impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia. Tale limite sarà definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimeranno entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

⁴⁷ A tal fine, viene ulteriormente modificato il testo dell'art. 11 co. 1 lett. a) n. 2 e 3 del DLgs. 446/97.

⁴⁸ La cui dotazione annua sarà di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

⁴⁹ In buona sostanza, gli imprenditori individuali.

Dal testo di legge, si evince quindi che, per far scattare l'esclusione dall'obbligo di versamento, il professionista o il "piccolo" imprenditore non dovrà:

- né impiegare lavoratori dipendenti o assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma a progetto);
- né utilizzare beni strumentali che eccedano il limite che sarà definito dal previsto provvedimento attuativo.

5 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

La legge di stabilità 2013 recepisce le nuove norme comunitarie sulla fatturazione, prevede l'ulteriore aumento dell'aliquota IVA ordinaria, modifica il regime IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali e delle prestazioni di gestione individuale di portafogli.

Nell'ambito della disciplina IVA, oltre alle nuove norme sulla fatturazione e sulla registrazione delle operazioni⁵⁰, la L. 24.12.2012 n. 228:

- prevede l'ulteriore aumento dal 21% al 22% dell'aliquota IVA ordinaria, a decorrere dall'1.7.2013;
- modifica, dal 2014, il regime delle prestazioni rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, prevedendo, per le prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, l'aliquota del 10%;
- modifica, dal 2013, il regime delle prestazioni di gestione individuale di portafogli, che passano dall'esenzione all'imponibilità;
- stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni concernenti le operazioni escluse da IVA.

5.1 AUMENTO DELL'ALIQUOTA ORDINARIA AL 22%

In base alle modifiche apportate dall'art. 1 co. 480 della L. 24.12.2012 n. 228 all'art. 40 co. 1-ter del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, è previsto l'ulteriore l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2013, seppur in misura ridotta rispetto a quanto precedentemente stabilito⁵¹.

In particolare, dall'1.7.2013 l'aliquota IVA ordinaria passerà dal 21% al 22%, mentre resta invariata l'aliquota ridotta del 10%.

Pertanto, per effetto delle disposizioni in commento, la legge di stabilità 2013:

- dispone che dall'1.7.2013 l'aliquota IVA del 21% sia rideterminata al 22% (e non al 23%);
- elimina l'aumento previsto per l'aliquota ridotta del 10% all'11% (e prima ancora al 12%);
- elimina il riferimento al termine iniziale dell'1.1.2014 per la successiva rideterminazione delle predette aliquote.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota corretta, occorrerà valutare il momento di effettuazione dell'operazione, a seconda dell'oggetto della stessa.

OGGETTO	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE	APPLICAZIONE AUMENTO IVA
Cessione di beni mobili	Consegna del bene	L'aumento scatta con riferimento alle merci consegnate dall'1.7.2013
Cessione di beni immobili	Data della stipula dell'atto	L'aumento scatta per i rogiti notarili fatti dall'1.7.2013

⁵⁰ Per una prima analisi delle quali si rimanda all'Informativa, servizio per la clientela, del 3.1.2013 n. 1. L'argomento verrà approfondito in una successiva Informativa per il professionista.

⁵¹ Con l'intervento della L. 228/2012 vengono superate le precedenti modifiche disposte dall'art. 21 del DL 6.7.2012 n. 95 convertito nella L. 7.8.2012 n. 135.

Prestazioni di servizi	Pagamento del corrispettivo	L'aumento scatta per i pagamenti dall'1.7.2013
------------------------	-----------------------------	--

Qualora, però, venisse emessa fattura o effettuato il pagamento prima del momento di effettuazione dell'operazione, quest'ultima si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato alla data della fattura e del pagamento.

5.2 PRESTAZIONI DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Le prestazioni rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi sulla base di contratti e di convenzioni stipulati dopo il 31.12.2013 saranno assoggettate ad IVA con l'aliquota del 10% (in luogo dell'aliquota del 4% attualmente prevista).

5.2.1 Prestazioni oggetto della modifica normativa

In base al nuovo n. 127-*undecies* della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72⁵², sono soggette ad IVA nella misura del 10% le seguenti prestazioni rese da cooperative sociali o dai loro consorzi:

- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72);
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/72);
- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72);
- prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni curative e altre prestazioni accessorie (art. 10 co. 1 n. 21 del DPR 633/72);
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili (art. 10 co. 1 n. 27-*ter* del DPR 633/72).

Tali prestazioni, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, devono essere rese da cooperative sociali o dai loro consorzi nei confronti dei soggetti indicati nello stesso art. 10 co. 1 n. 27-*ter* (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) "*in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale*".

5.2.2 Opzione per l'esenzione IVA

Per effetto dell'abrogazione dell'art. 1 co. 331 primo e secondo periodo della L. 27.12.2006 n. 296⁵³, la possibilità, per le cooperative sociali e i loro consorzi, di optare per l'esenzione IVA (in qualità di ONLUS di diritto) dovrebbe essere limitata alle prestazioni rese direttamente ai soggetti "svantaggiati", al di fuori di appalti o convenzioni (per queste ultime, invece, è prevista l'imponibilità con aliquota del 10%).

⁵² Inserito dall'art. 1 co. 488 lett. b) della L. 24.12.2012 n. 228. L'art. 1 co. 488 lett. a) della suddetta legge ha, invece, abrogato il n. 41-*bis* della tabella, parte II, allegata al DPR 633/72, che prevedeva per tali prestazioni, sia rese direttamente, sia rese a fronte di contratti di appalto o di convenzioni in generale, l'aliquota del 4%.

⁵³ Avvenuta ad opera dell'art. 1 co. 489 della L. 24.12.2012 n. 228.

5.2.3 Decorrenza

Ai sensi dell'art. 1 co. 490 della L. 24.12.2012 n. 228, il nuovo regime si applica alle operazioni effettuate sulla base di **contratti stipulati dopo il 31.12.2013**.

5.3 PRESTAZIONI DI GESTIONE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI

L'art. 1 co. 520 lett. a) della L. 24.12.2012 n. 228 ha modificato l'art. 10 co. 1 n. 4 del DPR 633/72, escludendo dal novero delle operazioni esenti i servizi di gestione individuale di portafogli, i quali passano pertanto al regime ordinario di imponibilità.

La modifica normativa recepisce il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia UE 19.7.2012 n. C-44/11 (*Deutsche Bank*).

5.3.1 Separazione delle attività

I soggetti che svolgono sia il servizio di gestione dei portafogli (ovvero prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative al predetto servizio), sia attività esenti, possono optare per la separazione delle attività ai sensi dell'art. 36 co. 3 del DPR 633/72⁵⁴.

5.3.2 Decorrenza

Ai sensi dell'art. 1 co. 521 della L. 24.12.2012 n. 228, il regime di imponibilità per i servizi di gestione individuale di portafogli è previsto per tutte le **operazioni effettuate dall'1.1.2013**.

5.4 SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ESCLUSE DA IVA

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97, per le violazioni concernenti le operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA, la sanzione è:

- compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, come regola generale⁵⁵;
- da 258,00 a 2.065,00 euro, se la violazione non rileva né ai fini IVA né ai fini delle imposte sul reddito.

L'art. 1 co. 327 della L. 24.12.2012 n. 228 modifica l'art. 6 del DLgs. 471/97, ricomprendendo nella fattispecie descritta altresì le operazioni escluse da IVA.

6 NOVITÀ IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRECTE

Le novità in materia di altre imposte indirette riguardano, in particolare, la c.d. "Tobin tax", destinata a gravare sulle transazioni finanziarie, l'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari e l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle imprese di assicurazione.

6.1 "TOBIN TAX"

I co. 491-500 dell'art. 1 della L. 24.12.2012 n. 228 introducono una nuova imposta di natura indiretta, sulle transazioni finanziarie, che si applicherà, in modo scagionato, a partire dall'1.3.2013.

Il prelievo viene operato in relazione a tre diverse fattispecie:

- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);
- i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);
- le "operazioni ad alta frequenza" (art. 1 co. 495 della L. 228/2012).

⁵⁴ Integrato a questo scopo dall'art. 1 co. 520 lett. b) della L. 24.12.2012 n. 228.

⁵⁵ In tal caso, rimane fermo il minimo di 516,00 euro per ogni violazione, come stabilito dall'art. 6 co. 4 del DLgs. 471/97 (C.M. 25.1.99 n. 23/E, § 2.4).

Decreto attuativo

Entro il 31.1.2013⁵⁶ deve essere emanato un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale saranno definite le modalità di applicazione della nuova imposta, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi.

Inoltre, con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate potranno essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta in commento.

6.1.1 Azioni e strumenti partecipativi

A norma dell'art. 1 co. 491 della L. 228/2012, dall'1.3.2013 sono soggetti ad imposta i trasferimenti della proprietà⁵⁷:

- di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346 co. 6 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
- di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
- di azioni, che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni.

La norma precisa che l'imposta non si applica se il trasferimento avviene a seguito di successione o donazione⁵⁸.

L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Aliquote

L'imposta è dovuta in misura proporzionale, con aliquote differenziate nel tempo:

- per il 2013⁵⁹:
 - 0,22%, per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
 - 0,12%, per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
- "a regime" (dal 2014):
 - 0,20%, per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
 - 0,10%, per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Ai fini dell'applicazione di tale disciplina, l'art. 1 co. 493 della L. 228/2012 precisa che, con la dizione "*mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione*" si intendono i mercati, definiti ai sensi dell'art. 4, § 1, punti 14 e 15, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21.4.2004 n. 2004/39/CE, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR (c.d. "*white list*").

Esclusioni

A norma dell'art. 1 co. 491 della L. 228/2012, sono escluse dall'imposta:

⁵⁶ Cioè entro 30 giorni dall'entrata in vigore della L. 228/2012.

⁵⁷ Atteso che la norma concerne i trasferimenti della "proprietà", se interpretata in senso letterale, essa escluderebbe l'imponibilità del trasferimento o della costituzione di altri diritti reali, come, ad esempio, l'usufrutto.

⁵⁸ Ci si può domandare se tale riferimento sia idoneo ad escludere solo i trasferimenti operati mediante gli atti di donazione in senso stretto o possa includere ogni atto dotato di spirito di liberalità, o persino, ogni atto a titolo gratuito.

⁵⁹ Ai sensi del co. 497 dell'art. 1 della L. 228/2012.

- le operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli⁶⁰;
- i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

Soggetti obbligati al pagamento

L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà⁶¹.

L'imposta non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni.

Nel caso di trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti finanziari, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento⁶², nonché dagli altri soggetti che comunque inter-vengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti.

Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli sopra indicati, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione.

Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente.

Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi.

Versamento dell'imposta

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari.

6.1.2 Operazioni su strumenti derivati

A norma del co. 492 dell'art. 1 della L. 228/2012, sono soggette ad imposta in misura fissa (determinata sulla base della tabella sotto riportata):

- le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 24.2.98 n. 58 (TUF) e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalente uno o più degli strumenti finanziari di cui al co. 491 dell'art. 1 della L. 228/2012 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma;
- le operazioni sui valori mobiliari di cui all'art. 1 co. 1 lett. c) e d) del DLgs. 24.2.98 n. 58 (TUF) che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al co. 491 dell'art. 1 della L. 228/2012 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al co. 491 medesimo, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*.

L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Misura dell'imposta

L'imposta è dovuta in misura fissa, determinata, con riferimento alla tipologia di strumento ed al valore del contratto, dalla tabella allegata alla L. 228/2012.

⁶⁰ Indicate nell'art. 2 punto 10 del regolamento della Commissione 10.8.2006 n. 1287/2006/CE.

⁶¹ Si veda il co. 494 dell'art. 1 della L. 228/2012.

⁶² Di cui all'art. 18 del DLgs. 24.2.98 n. 58 (TUF) e successive modificazioni.

Nelle tabelle sottostanti, la misura dell'imposta viene individuata distinguendo la varie tipologie di strumento finanziario.

CONTRATTI <i>FUTURES</i> , <i>CERTIFICATES</i> , <i>COVERED WARRANTS</i> E CONTRATTI DI OPZIONE SU RENDIMENTI, MISURE O INDICI RELATIVI AD AZIONI	
Valore nozionale del contratto	Misura fissa dell'imposta
0 – 2.500,00 euro	0,01875 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro	0,0375 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro	0,075 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro	0,375 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro	0,75 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro	3,75 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro	7,5 euro per ciascuna controparte
Superiore a 1.000.000,00 di euro	15,00 euro per ciascuna controparte

CONTRATTI <i>FUTURES</i> , <i>WARRANTS</i> , <i>CERTIFICATES</i> , <i>COVERED WARRANTS</i> E CONTRATTI DI OPZIONE SU AZIONI	
Valore nozionale del contratto	Misura fissa dell'imposta
0 – 2.500,00 euro	0,125 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro	0,25 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro	0,50 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro	2,50 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro	5,00 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro	25,00 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro	50,00 euro per ciascuna controparte
Superiore a 1.000.000,00 di euro	100,00 euro per ciascuna controparte

CONTRATTI DI SCAMBIO (<i>SWAPS</i>) SU AZIONI E RELATIVI RENDIMENTI, INDICI O MISURE CONTRATTI A TERMINE COLLEGATI AD AZIONI E RELATIVI RENDIMENTI, INDICI O MISURE CONTRATTI FINANZIARI DIFFERENZIALI COLLEGATI ALLE AZIONI ED AI RELATIVI RENDIMENTI, INDICI O MISURE QUALSIASI ALTRO TITOLO CHE COMPORTA UN REGOLAMENTO IN CONTATI DETERMINATO CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI ED AI RELATIVI RENDIMENTI, INDICI O MISURE COMBINAZIONI DI CONTRATTI O DI TITOLI SOPRAINDICATI	
Valore nozionale del contratto	Misura fissa dell'imposta
0 – 2.500,00 euro	0,25 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro	0,50 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro	1,00 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro	5,00 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro	10,00 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro	50,00 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro	100,00 euro per ciascuna controparte
Superiore a 1.000.000,00 di euro	200,00 euro per ciascuna controparte

Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto *standard* (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze che darà attuazione alle disposizioni in commento⁶³, tenendo conto del valore medio del contratto *standard* (lotto) nel trimestre precedente.

Nel caso in cui le operazioni soggette ad imposta prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto ad imposta con le modalità e nella misura previste dal co. 491⁶⁴.

Soggetti obbligati al pagamento

L'imposta è dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni⁶⁵.

L'imposta non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni.

Nel caso di trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti finanziari, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento⁶⁶, nonché dagli altri soggetti che comunque inter-vengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti.

Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione.

Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente.

Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi.

⁶³ Previsto dal co. 500 dell'art. 1 della L. 228/2012.

⁶⁴ Si veda il precedente § 6.1.1.

⁶⁵ Si veda il co. 494 dell'art. 1 della L. 228/2012.

⁶⁶ Di cui all'art. 18 del DLgs. 24.2.98 n. 58 (TUF) e successive modificazioni.

Versamento dell'imposta

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione delle operazioni su strumenti finanziari.

6.1.3 Esenzioni

A norma dell'art. 1 co. 494 della L. 228/2012, sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte:

- l'Unione europea;
- la Banca centrale europea;
- le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea;
- le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;
- gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Inoltre, l'imposta sul trasferimento di azioni e di strumenti partecipativi (di cui al co. 491 dell'art. 1 della L. 228/2012) e l'imposta sui contratti derivati (di cui al co. 492 dell'art. 1 della L. 228/2012) non si applicano:

- ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni soggette ad imposta, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'art. 2, § 2, lett. k) del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 14.3.2012 n. 236/2012/UE;
- ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni soggette ad imposta in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28.1.2003 n. 2003/6/CE e della direttiva della Commissione 29.4.2004 n. 2004/72/CE;
- agli enti di previdenza obbligatori, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 5.12.2005 n. 252;
- alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 co. 1 n. 1, 2 e co. 2 c.c., ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni individuate dal DM attuativo⁶⁷;
- alle transazioni e alle operazioni relative ai prodotti ed ai servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'art. 117-ter del DLgs. 24.2.98 n. 58 e della relativa normativa di attuazione.

6.1.4 Negoziazioni ad "alta frequenza"

Viene prevista l'applicazione di un'imposta sulle operazioni "ad alta frequenza".

L'art. 1 co. 495 dell'art. 1 della L. 228/2012 prevede, infatti, l'applicazione di un'imposta dello 0,02% sulle negoziazioni ad alta frequenza effettuate sul mercato finanziario italiano aventi ad oggetto azioni, strumenti partecipativi, nonché derivati.

La norma precisa che si considera "attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore" da stabilire con il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 31.1.2013⁶⁸, valore che non potrà comunque essere superiore a mezzo secondo.

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia che dovrà essere stabilita con il decreto attuativo

⁶⁷ Previsto dal co. 500 dell'art. 1 della L. 228/2012.

⁶⁸ Previsto dal co. 500 dell'art. 1 della L. 228/2012.

del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 31.1.2013⁶⁹, soglia che non potrà comunque essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi.

Soggetti obbligati al pagamento

L'imposta di cui al co. 495 dell'art. 1 della L. 228/2012 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini⁷⁰.

6.1.5 Decorrenze

La nuova "Tobin Tax" si applica alle transazioni concluse:

- a decorrere dall'1.3.2013, per i trasferimenti di cui al co. 491 (trasferimento di azioni e strumenti finanziari partecipativi) e per le operazioni di cui al co. 495 (negoziazioni ad "alta frequenza") relative a tali trasferimenti;
- a decorrere dall'1.7.2013, per le operazioni di cui al co. 492 (operazioni su strumenti derivati) e per le operazioni di cui al co. 495 (negoziazioni ad "alta frequenza") su strumenti derivati.

6.1.6 Versamento dell'imposta per il primo periodo di applicazione

L'imposta dovuta ai sensi dei co. 491, 492 e 495 dell'art. 1 della L. 228/2012, relativa ad operazioni, trasferimenti od ordini effettuati entro la fine del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze⁷¹ che darà attuazione alle norme in esame, sarà versata non prima del giorno 16 del sesto mese successivo a tale data.

6.1.7 Accertamento

In relazione all'imposta di cui ai co. 491, 492 e 495 dell'art. 1 della L. 228/2012, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di IVA, ai fini:

- dell'accertamento;
- delle sanzioni;
- della riscossione;
- del contenzioso.

Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Questi soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione finché non ottengano la provvista per il versamento dell'imposta.

6.1.8 Indeducibilità

Ai sensi del co. 499 dell'art. 1 della L. 228/2012, l'imposta di cui ai co. 491, 492 e 495 del medesimo articolo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

6.2 NUOVO LIMITE ALL'IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI

L'art. 1 co. 509 della L. 24.12.2012 n. 228 introduce il nuovo limite massimo, pari a 4.500,00 euro, per l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se

⁶⁹ Previsto dal co. 500 dell'art. 1 della L. 228/2012.

⁷⁰ Per quanto concerne il versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopra illustrate per l'imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi e sui relativi derivati: l'imposta è, quindi, prelevata e versata dall'intermediario che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione e sarà versata entro il giorno 16 del mese successivo.

⁷¹ Previsto dal co. 500 dell'art. 1 della L. 228/2012.

rappresentati da certificati, operante solo se l'imposta è dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche.

È opportuno ricordare che tale imposta (sostitutiva dell'imposta di bollo ordinaria) è prevista dall'art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 ed è dovuta nella misura dell'1,5 per mille annuo, a partire dal 2013⁷².

Si ricorda che la norma prevede anche un limite minimo, pari a 34,20 euro, operante a regime ed a prescindere dalla natura giuridica del soggetto debitore dell'imposta.

In conclusione, dall'1.1.2013, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari si applicherà, nella misura dell'1,5 per mille:

- per le persone fisiche, con il limite minimo di 34,20 euro e senza limite massimo;
- per i clienti diversi dalle persone fisiche, con il limite minimo di 34,20 euro e con il limite massimo di 4.500,00 euro⁷³.

6.3 AUMENTO DELL'IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Per effetto dell'art. 1 co. 506-507 della L. 24.12.2012 n. 228, viene ulteriormente incrementata la misura dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa⁷⁴.

Rispetto alla precedente misura dello 0,35%, tale imposta viene infatti incrementata:

- allo 0,50%, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2012 (anno 2012, per i soggetti "solari")⁷⁵;
- allo 0,45%, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2012 (anni 2013 e successivi, per i soggetti "solari").

6.3.1 Esclusioni

Resta confermato che sono escluse dall'imposta in esame le riserve matematiche relative:

- ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione sulla vita aventi natura di forme di previdenza complementare.

6.3.2 Scomputo dell'imposta versata

L'imposta sulle riserve matematiche versata costituisce un credito di imposta da utilizzare per il versamento:

- delle ritenute previste dall'art. 6 della L. 26.9.85 n. 482;
- dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 26-ter del DPR 600/73.

Se l'ammontare complessivo delle suddette ritenute e imposte sostitutive da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta sulle riserve matematiche versata, la differenza può essere:

⁷² Per il 2012, l'imposta era dovuta nella misura dell'1 per mille annuo.

⁷³ Come chiarito dalla circ. 21.12.2012 n. 48 dell'Agenzia delle Entrate, per l'applicazione dei limiti (minimo e massimo) è necessario prendere in considerazione l'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo gestore, ragguagliandoli al periodo rendicontato; in presenza di più rapporti, vanno considerati una sola volta i giorni dei periodi sovrapposti.

⁷⁴ Di cui all'art. 1 co. 2 e 2-bis del DL 24.9.2002 n. 209 convertito nella L. 22.11.2002 n. 265.

⁷⁵ In considerazione della retroattività dell'intervento in esame, viene prevista un'espressa deroga alle disposizioni dell'art. 3 della L. 27.7.2000 n. 212 (Statuto del contribuente).

- computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, anche oltre il limite previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 23.12.2000 n. 388;
- ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo, con le modalità previste dall'art. 43-ter del DPR 602/73.

Al riguardo, viene ora previsto che se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50% delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio:

- l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta;
- in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25% a partire dal 2025.

6.4 IMPOSTA DI BOLLO SUI CERTIFICATI PENALI

Dall'1.1.2013, i certificati penali risultano soggetti all'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro (a norma dell'art. 19 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72), allo stesso modo dei certificati generali e civili.

Infatti, l'art. 1 co. 486 della L. 24.12.2012 n. 228 ha modificato l'art. 18 co. 1 del DPR 30.5.2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), disponendo che i certificati penali non siano esenti dall'imposta di bollo⁷⁶.

7 NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Le novità in materia di tributi locali riguardano in particolare l'IMU e la TARES.

7.1 NOVITÀ IN MATERIA DI IMU

In materia di IMU, il co. 380 dell'art. 1 della L. 24.12.2012 n. 228 ha previsto, per gli anni 2013 e 2014, la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato di cui all'art. 13 co. 11 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214.

Tuttavia, rimane riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato con l'aliquota dello 0,76% (si tratta del gettito derivante, ad esempio, da capannoni e opifici).

I Comuni possono aumentare sino allo 0,30% l'aliquota base degli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale "D" ed il maggiore gettito è destinato all'ente locale.

Ulteriori disposizioni riguardano il Fondo sperimentale di equilibrio che viene soppresso, ad eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Viene contestualmente istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'IMU, di spettanza dei Comuni; la quota sarà definita da un apposito DPCM che dovrà essere emanato entro il 30.4.2013 per l'anno 2013 ed entro il 31.12.2013 per l'anno 2014.

⁷⁶ Il primo periodo dell'art. 18 co. 1 del DPR 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, dispone, infatti, che: "Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo".

Si rileva come la L. 228/2012 non elimini la nota 1 all'art. 19 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 (a norma della quale "Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale"); tale nota dovrebbe tuttavia essere tacitamente "superata" dalla nuova disposizione recata dall'art. 18 co. 1, primo periodo, del DPR 115/2002.

7.2 NOVITÀ IN MATERIA DI TARES

Con l'art. 1 co. 387 della L. 24.12.2012 n. 228 vengono introdotte modifiche alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito dalla L. 22.12.2011 n. 214, affinché sia applicabile dall'1.1.2013.

In particolare, vengono modificati i criteri per la determinazione del tributo e previsto un periodo transitorio per il versamento per l'anno 2013.

7.2.1 Abrogazione dei precedenti prelievi

A seguito dell'introduzione della TARES, a decorrere dall'1.1.2013, l'art. 14 del DL 201/2011 ha abrogato:

- la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al DLgs. 15.11.93 n. 507;
- la tariffa di igiene ambientale istituita con il DLgs. 5.2.97 n. 22 (c.d. "TIA Ronchi" o TIA1);
- la tariffa integrata istituita con il DLgs. 3.4.2006 n. 152 (c.d. "TIA Ambiente" o TIA2).

7.2.2 Soggetti passivi

La TARES è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

7.2.3 Determinazione della TARES

I co. 8 e 9 dell'art. 14 del DL 201/2011, così come modificati dalla L. 228/2012, stabiliscono che la TARES è corrisposta in base ad una tariffa:

- commisurata ad anno solare;
- calcolata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27.4.99 n. 158.

Sino all'attuazione delle disposizioni relative all'aggiornamento e allineamento dei dati catastali⁷⁷, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assog-gettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

A tal fine, si considerano acquisite le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA1 o TIA2.

7.2.4 Modalità di versamento

La TARES, la tariffa⁷⁸ e la maggiorazione⁷⁹ sono versate:

- mediante il modello F24;
- oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

Con uno o più decreti del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'ANCI, sono stabilite le modalità di versamento, *"assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento"*.

Il tributo e la maggiorazione, inoltre, sono versati esclusivamente al Comune.

⁷⁷ Nuovo co. 9-*bis* dell'art. 14 del DL 201/2011.

⁷⁸ Ai sensi dell'art. 14 co. 29 del DL 201/2011, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

⁷⁹ La quale, ai sensi dell'art. 14 co. 13 del DL 201/2011, si applica per coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

7.2.5 Termini di versamento

A regime il versamento di tributo, tariffa e maggiorazione è effettuato in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I Comuni potranno variare non soltanto la scadenza, ma anche il numero delle rate di versamento.

Per l'anno 2013, tuttavia, è prevista una disciplina transitoria per cui il versamento della prima rata della TARES è posticipata ad aprile (i Comuni potranno posticipare ulteriormente tale termine) e, sino alla data di deliberazione delle tariffe del tributo, il pagamento delle rate è determinato in acconto commisurandolo all'importo pagato nell'anno precedente a titolo di TARSU, TIA1 o TIA2.

7.2.6 Pagamento della maggiorazione

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura *standard*, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa, alla scadenza delle prime tre rate.

L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

7.2.7 Attività di accertamento

Nell'ambito dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al Catasto Fabbricati, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.

7.2.8 Attività di gestione del tributo o della tariffa

In deroga all'art. 52 del DLgs. 15.12.97 n. 446 e fino al 31.12.2013, i Comuni possono affidare la gestione del tributo o della tariffa ai soggetti che, alla data del 31.12.2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2.

7.3 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DEGLI ENTI LOCALI – PROROGA DEL TERMINE DI APPROVAZIONE

L'art. 1 co. 381 della L. 24.12.2012 n. 228 proroga al 30.6.2013 il termine entro cui gli enti locali devono deliberare il proprio bilancio di previsione per l'anno 2013.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 53 co. 16 della L. 23.12.2000 n. 388⁸⁰ e dell'art. 1 co. 169 della L. 27.12.2006 n. 296:

- il termine per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali (es. IMU, addizionale comunale IRPEF) e le tariffe per i servizi locali, applicabili al 2013, scade contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione relativo al 2013;
- le suddette delibere hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

8 NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

La novità più importante in tema di riscossione concerne il c.d. "annullamento automatico" delle cartelle di pagamento interessate da pagamenti e/o sgravi, che avviene mediante una semplice autodichiarazione del contribuente.

La L. 24.12.2012 n. 228 ha apportato alcune modifiche in tema di riscossione coattiva delle imposte, le quali concernono, principalmente:

⁸⁰ Come modificato dall'art. 27 co. 8 della L. 28.12.2001 n. 448.

- la speciale procedura che consente al contribuente di determinare l'immediato blocco delle azioni esecutive e cautelari, presentando un'apposita autodichiarazione con la quale si attesta che il credito, ad esempio, è stato oggetto di sgravio;
- la c.d. "rottamazione" dei ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99, di importo non superiore a 2.000,00 euro;
- la necessità di inviare solleciti di pagamento per la riscossione di debiti sino a 1.000,00 euro.

8.1 ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 1 co. 537-543 della L. 24.12.2012 n. 228, il debitore può ottenere l'annullamento automatico del credito, senza limiti quantitativi, se dimostra che sono intervenuti pagamenti, sgravi, sospensioni giudiziali o se sono presenti "cause di non esigibilità" del credito.

Per come è formulata la norma, la procedura, e quindi il potenziale annullamento automatico della pretesa, dovrebbe applicarsi a tutti i tributi e alle altre entrate la cui esazione risulta gestita da enti e da società concessionarie della riscossione.

8.1.1 Procedura

In merito alla procedura dalla quale può scaturire l'annullamento automatico del ruolo o del credito, il co. 537 sancisce che gli Agenti della riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività esecutiva (fase che dovrebbe riguardare le operazioni espropriative) e cautelare (fermi, ipoteche) sulla sola base di una dichiarazione presentata dal debitore ove viene dimostrato su base documentale che il credito⁸¹ è stato interessato da:

- prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo (si allude quindi non alla decadenza relativa alla notifica della cartella di pagamento, ma a quella concernente gli avvisi di accertamento e/o altri atti prodromici, come gli avvisi di liquidazione o di recupero dei crediti d'imposta);
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- sospensione giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un processo in cui l'Agente della riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione del debitore deve essere presentata entro 90 giorni dal primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare ed esecutiva. Pertanto, la dichiarazione può essere inviata, ad esempio, entro 90 giorni dall'adozione dell'ipoteca. Il termine di 90 giorni non è previsto come decadenziale, quindi la sua mancata osservanza non dovrebbe comportare effetti pregiudizievoli, ma sul punto è prudente attendere le prime pronunce della giurisprudenza.

Detta dichiarazione non presuppone forme particolari, e può essere inoltrata anche in via telematica.

Successivamente all'invio della dichiarazione:

- entro il termine di 10 giorni, l'Agente della riscossione la trasmette all'ente creditore unitamente alla documentazione allegata, per avere conferma della fondatezza delle doglianze del debitore;
- decorso il termine di ulteriori 60 giorni, l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata A/R o PEC, a confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in tal caso, a trasmettere all'Agente della riscossione il relativo provvedimento di sgravio, oppure ad avvertire il debitore dell'inidoneità della

⁸¹ Il co. 538 fa riferimento alla cartella di pagamento e agli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo.

documentazione a cagionare l'annullamento della pretesa, dandone immediata notizia all'Agente della riscossione;

- se la comunicazione di cui al punto precedente non viene inviata entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ad opera del contribuente, il credito è annullato di diritto e l'Agente della riscossione è automaticamente scaricato.

L'eventualità che le dichiarazioni possano essere presentate dai contribuenti con intento dilatorio sembra scongiurata dall'introduzione di una specifica sanzione amministrativa. Infatti, ferma restando la responsabilità penale del caso, il debitore è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258,00 euro, se la documentazione prodotta è falsa.

8.1.2 Decorrenza

La procedura di annullamento si applica anche alle dichiarazioni presentate prima dell'1.1.2013, data di entrata in vigore della L. 228/2012.

Tanto premesso:

- entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della L. 228/2012 (avvenuta il 29.12.2012), l'ente creditore deve inviare la comunicazione al debitore e al concessionario della riscossione;
- in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, i crediti sono annullati di diritto.

8.2 "ROTTAMAZIONE" DEI RUOLI RESI ESECUTIVI SINO AL 31.12.99

Ai sensi dell'art. 1 co. 527 della L. 24.12.2012 n. 228, decorsi sei mesi dall'1.1.2013⁸², tutti i crediti di importo non superiore a 2.000,00 euro derivanti da ruoli resi esecutivi (quindi sottoscritti dal funzionario competente) sino al 31.12.99 sono annullati di diritto.

Per calcolare il valore del credito, bisogna conteggiare il capitale, le sanzioni e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

La sanatoria concerne somme di qualsiasi natura, non essendo circoscritta alle entrate aventi natura fiscale.

Stante la formulazione normativa, lo stato di morosità non deve essere verificato ora, ma a fine giugno 2013, in quanto c'è un espresso riferimento al decorso di sei mesi dall'entrata in vigore della legge (1.1.2013).

Si evidenzia ancora che l'annullamento del credito pare automatico, quindi non necessita di alcuna istanza ad opera del debitore.

8.3 SOLLECITI DI PAGAMENTO PER RISCOSSIONE DI CREDITI SINO A 1.000,00 EURO

Per effetto dell'art. 1 co. 544 della L. 24.12.2012 n. 228, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti sino a 1.000,00 euro ai sensi del DPR 602/73, intrapresa successivamente all'entrata in vigore della legge (1.1.2013), non si procede all'avvio delle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Tale prescrizione non opera, però, qualora l'ente creditore abbia inviato al contribuente la comunicazione di cui al precedente co. 539, relativa all'inidoneità della documentazione utile per l'annullamento automatico della cartella di pagamento⁸³.

Detta innovazione appare utile nel caso dei fermi delle auto disposti per crediti di esiguo ammontare. L'art. 86 del DPR 602/73, infatti, non prescrive che, prima dell'adozione del fermo,

⁸² Data di entrata in vigore della L. 228/2012.

⁸³ Si veda il precedente § 8.1.

debba essere data comunicazione al contribuente; non a caso, tale necessità è stata introdotta dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria⁸⁴.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 7 co. 2 lett. *gg-quinquies*) del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, aveva previsto che, in tutti i casi di riscossione coattiva per debiti sino a 2.000,00 euro, ogni misura cautelare (quindi, in primo luogo il fermo di beni mobili registrati adottato ai sensi dell'art. 86 del DPR 602/73) avrebbe dovuto essere preceduta da due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dal primo.

Ora, detta disposizione è stata espressamente abrogata⁸⁵.

9 NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI D'IMPOSTA

La legge di stabilità per il 2013 prevede la concessione di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari.

9.1 CREDITI D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

L'art. 1 co. 95-97 della L. 24.12.2012 n. 228 istituisce, a decorrere dal 2013, un credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo.

9.1.1 Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta è concesso alle imprese e alle reti di imprese.

Stando al tenore letterale della disposizione, il credito d'imposta dovrebbe essere riconosciuto in via preferenziale alle PMI.

9.1.2 Attività di ricerca e sviluppo agevolabili

Il credito d'imposta è concesso:

- per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati direttamente dalle imprese;
- per attività di ricerca e sviluppo affidata ad università, enti pubblici di ricerca od organismi di ricerca.

9.1.3 Disposizioni attuative

Con un apposito decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e della Finanze e dal Ministero per lo Sviluppo economico, saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta in esame.

9.2 CREDITI D'IMPOSTA PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI

L'art. 1 co. 285-287 della L. 24.12.2012 n. 228 prevede la concessione di un credito d'imposta ai soggetti che erogano borse di studio in favore di studenti:

- delle università o degli istituti universitari statali;
- delle università non statali legalmente riconosciute.

9.2.1 Stanziamenti

Per la concessione del credito d'imposta in esame vengono stanziati:

- per l'anno 2013, un milione di euro;
- per l'anno 2014, 10 milioni di euro.

⁸⁴ Nota Agenzia delle Entrate 9.4.2003 n. 57413.

⁸⁵ Art. 1 co. 545 della L. 228/2012.

9.2.2 Disposizioni attuative

Con un apposito decreto, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta in esame.